

Criteri di NON AMMISSIONE alla classe successiva e agli Esami conclusivi del I° ciclo.

Considerati il **Decreto Lgs 62/2017**, la **C.M. 1865/17** ed il **DM 741/17**, alla valutazione concorrono i docenti che:

- svolgono insegnamenti curricolari;
- sono incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (in questi casi la valutazione è resa con una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti);
- svolgono attività di sostegno e partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo stesso alunno.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa (potenziamento) forniranno elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (il docente produce una relazione sugli elementi funzionali all'espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio).

I Consigli Classe, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno;
- f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le famiglie degli alunni.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, saranno adottate modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

Poiché l'ammissione è possibile anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline, nel caso di ammissione alla classe successiva o di ammissione all'esame di Stato con voto insufficiente in una o più discipline, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, le insufficienze andranno riportate nel documento di valutazione con allegata una comunicazione relativa al recupero degli obiettivi minimi di ogni disciplina con relativo programma.

Il Consiglio di Classe, per la NON ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tiene conto dei seguenti criteri:

a) l'alunn* ha conseguito gravi insufficienze (voto uguale a quattro/tre) contestualmente in italiano, matematica, inglese (materie delle prove nazionali) e la mediocrità in altre discipline;

b) l'alunn* ha conseguito gravi insufficienze (voto uguale a quattro/tre) in almeno cinque discipline, determinate da carenze profonde tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva.

Nei suddetti casi la **non ammissione per rendimento** deve essere deliberata a maggioranza e verrà elaborato un **GIUDIZIO di NON AMMISSIONE**.

c) l'alunn* ha conseguito un voto inferiore a sei nel comportamento:

per quanto riguarda **la valutazione del comportamento**, ai sensi dell'art. 5 della O.M. 3 del 9/1/2025, essa terrà conto del Patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di istituto. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un VOTO riportato nel documento di valutazione.

Se l'alunn* ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti, l'anno scolastico non risulta validato.

Per quanto riguarda la **non ammissione all'Esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione i **due motivi principali** sono:

- a) di non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998** (Le sanzioni che comportano la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto quando siano stati commessi reati caratterizzati da recidiva, che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo le persone; o comunque quando i reati commessi siano connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale e ove non sia possibile un reinserimento responsabile e tempestivo del ragazzo o della ragazza durante l'anno scolastico)